



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 0015398

Arenzano, 05/07/2017

Ai dipendenti del Comune di Arenzano

E p.c. Al Sig. Sindaco
Alla Giunta comunale
Al Nucleo di valutazione

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019.
Procedura in materia di segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico. Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 – (cd whistleblower).

La presente circolare, in attuazione del Piano indicato in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2017, viene trasmessa al personale dipendente al fine di rendere edotti tutti della disciplina prevista dalla vigente normativa a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la relativa procedura per la segnalazione di fatti illeciti attivabile all'interno del Comune di Arenzano. Le segnalazioni devono riguardare fenomeni interni di corruzione, nella ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Fonte normativa e natura dell'istituto

L'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 un nuovo articolo, il 54 bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", in virtù del quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione, da parte dei dipendenti comunali, di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di presunto danno erariale o altri illeciti amministrativi), misura nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Si riporta, per completezza, di seguito l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

Merita una particolare puntualizzazione la circostanza per la quale per "illecito" non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta "attiva o passiva" che contrasti con le normative in generale, amministrative (norme legislative, statutarie e regolamentari), ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente.

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del Legislatore, non deve quindi essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), bensì come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).

Come disposto dalla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e dalle disposizioni normative sopra già citate, ed in adempimento a quanto previsto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, con la presente si provvede a definire:

- l'ambito soggettivo di applicazione
- l'oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela
- le procedure di segnalazione di presunti illeciti da parte dei dipendenti al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) e dei soggetti esterni
- la procedura di gestione delle segnalazioni
- le misure di tutela del segnalante
- le misure di tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione
- la responsabilità del segnalante.

Ambito soggettivo di applicazione

La tutela ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 è riconosciuta a tutti i dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite ed effettuano una segnalazione.

Il Comune di Arenzano estende tale forma di tutela ai consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente. Al riguardo si specifica che con il termine "whistleblower" viene individuato colui che testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire e che, pertanto, sono da considerarsi rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'ente (e non quelle relative a semplici "lamentele" personali).



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazione sono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela possono riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Comune;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- costituenti caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ...)
- costituenti misura discriminatoria nei confronti del dipendente pubblico che ha segnalato un illecito;
- altro (da specificare al momento della segnalazione).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza direttamente; quindi il segnalante è tenuto a dichiarare:

- quanto ha appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la Pubblica amministrazione.

In particolare, la segnalazione deve:

- descrivere il fatto (condotta ed evento);
- indicare l'autore del fatto (riportando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
- indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Procedura di segnalazione

Per l'invio delle segnalazioni si può provvedere :

- a) mediante apposito canale messo a disposizione dei dipendenti del Comune di Arenzano da parte di Ancitel al seguente link: <https://anticorruzione.ancitel.it> (accesso riservato con PIN e password personali). Il sistema garantisce il massimo livello di sicurezza e di riservatezza per tutto il processo di gestione della segnalazione, incluse tutte le comunicazioni tra il segnalante ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). L'identificazione degli utenti, necessaria per garantire la rivelazione dell'identità

Comune di Arenzano – Via Sauli Pallavicino, 39 - 16011 ARENZANO (GE)

Tel. 010 91381 – Fax 010 9138222

e-mail: simona.durbano@comune.arenzano.ge.it



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

del segnalante nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge (volontaria o indispensabile al solo RPC), è resa possibile grazie alla preventiva registrazione dei dipendenti ed avviene mediante login, con crittografia di tutti i dati riconducibili all'utente. La totale separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante l'adozione di codici sostitutivi (del tutto anonimi) dei dati identificativi utili per le successive interazioni, ne garantisce la riservatezza.

L'Ufficio CED metterà a breve a disposizione un messaggio sulla rete intranet con le modalità di registrazione da parte del personale.

b) In caso di segnalazioni di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico trasmesse da soggetti esterni (non dipendenti dell'Ente, bensì consulenti e collaboratori) che ne siano venuti a conoscenza, la trasmissione al RPC del Comune di Arenzano potrà avvenire:

- mediante l'invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.arenzano.ge.it, il quale rappresenta un sistema informatico riservato per la ricezione delle segnalazioni di presunti illeciti che consente di far pervenire le segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione senza esporre il segnalante alla presenza fisica nell'ufficio ricevente;
- a mezzo consegna personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modello reperibile nella rete Internet del Comune di Arenzano nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" e che, ad ogni buon fine, si allega in appendice al presente documento.

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del Responsabile e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al "Responsabile", agli amministratori di sistema.

Si precisa che, qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli interessati possono inviare le segnalazioni direttamente all'A.N.A.C.

Procedura di gestione delle segnalazioni

Dall'invio informatico della segnalazione all'indirizzo email suindicato o mediante portale Ancitel ha inizio la procedura di gestione della stessa.

La segnalazione è presa in carico dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo, in via riservata.

Nel caso di necessità di acquisire ulteriori chiarimenti, da richiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti, l'acquisizione è disposta dal RPC.



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Tutte le segnalazioni ricevute sono sottoposte ad istruttoria e definite nel termine di 120 giorni dalla loro ricezione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso. Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può avvalersi della collaborazione delle strutture comunali competenti e, all'occorrenza, degli organi di controllo esterni al Comune, quali la Guardia di Finanza, il Comando dei Carabinieri, l'Agenzia delle Entrate, la Polizia di Stato.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Il Responsabile, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Nel caso, invece, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, in relazione alla natura della violazione, il Responsabile provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD);
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti od organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni dell'Amministrazione sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Nel caso di soggetti esterni all'Amministrazione (consulenti e collaboratori) la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione sono conservati a norma di legge. Gli eventuali dati sensibili contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il RPC rende conto nella relazione annuale in materia di anticorruzione di cui all'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 adottando ogni cautela per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutela del segnalante

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.

Il dipendente che inoltra una segnalazione deve essere individuabile e riconoscibile. Fermo restando quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione la segnalazione anonima non rientra nella fattispecie prevista dalla norma.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni o esterni all'ente si osservano rispettivamente le modalità di cui al paragrafo "Procedura di gestione delle segnalazioni".

La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato. Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo nei casi in cui il procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico e sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato. Spetta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Il dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite non può, inoltre, essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, precisando che per misura discriminatoria si fa riferimento a:

- azioni disciplinari ingiustificate;
- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Misure di tutela del contenuto della segnalazione

Il RPC adotta ogni cautela per mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento ad esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. La documentazione attinente la segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

La procedura individuata nella presente circolare per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario. La presente sarà pubblicata sulla rete intranet del Comune di Arenzano per garantire la massima diffusione.

Il Responsabile prevenzione corruzione

Il Segretario generale

Simona Dott.ssa D'Urbano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)